

**Regolamento sulla preparazione, modalità di svolgimento e valutazione
della prova finale degli studenti iscritti al Corso di laurea triennale
in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali**

**Articolo 1
Prova finale**

1. La prova finale (13 CFU) del Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali consiste nella discussione avanti la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, di cui all'articolo 8, di un elaborato di tesi, non inferiore alle 50 cartelle, relativo a una materia di insegnamento del Corso di studi. In tale prova lo studente deve dimostrare di saper compiere, secondo un'ottica multidisciplinare, utilizzando i risultati più aggiornati della ricerca e della letteratura scientifica internazionale, l'analisi di un problema inerente all'ambito di una delle discipline di studio del Corso.
2. Per sostenere la prova finale lo studente individua un docente (Relatore), di cui all'articolo 2, con il quale decide il titolo della tesi ed effettua la stesura del proprio elaborato finale.
3. Concorrono al raggiungimento dei 13 CFU della prova finale, 5 CFU per "ulteriori abilità linguistiche". Per l'acquisizione di tali 5 CFU, il candidato redige una parte dell'elaborato di tesi, prefazione e/o conclusioni, non inferiore alle 5 cartelle, in lingua inglese o francese, secondo quanto concordato con il Relatore.

**Articolo 2
Relatore della prova finale**

1. Il Relatore della tesi di laurea può essere il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
2. La tesi di laurea è assegnata in una disciplina in relazione alla quale il candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto.
3. Il Relatore della tesi laurea può essere anche un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con il quale lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un settore scientifico-disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di studi, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
4. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professori, la possibilità di indirizzare lo studente ad altro Professore dello stesso insegnamento, in ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale lo studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.
5. Il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto dell'elaborato di tesi, può affidare la cura del laureando a un Ricercatore, a un Assistente del ruolo ad esaurimento o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo settore scientifico-disciplinare, o di settore scientifico-disciplinare affine.

**Articolo 3
Tesi di laurea curriculare o di ricerca**

1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in tesi curriculari e in tesi di ricerca, ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.
2. Per tesi curriculare si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Commissione Istruttoria alla Commissione di Proclamazione per gli esami di laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media degli esami di profitto sostenuti dal candidato.

3. Per tesi di ricerca si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Commissione Istruttoria alla Commissione di Proclamazione per gli esami di laurea, non può superare sette punti, che sono sommati alla media degli esami di profitto sostenuti dal candidato.

4. Dalla seduta di laurea di luglio 2014, allo studente che consegua la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali entro il terzo anno accademico è riconosciuto un ulteriore punto, da aggiungere alla media degli esami di profitto e ai punti attribuiti dalla Commissione Istruttoria al lavoro di redazione e discussione della tesi di laurea. All'uopo, la Segreteria studenti deve rendere evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, che lo studente si laurea entro il terzo anno accademico.

5. Lo studente può proporre al Relatore il tipo di tesi prescelto. È compito del Relatore indirizzare lo studente verso il livello di tesi più coerente con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

Articolo 4

CFU maturati per la richiesta di assegnazione della tesi di laurea

1. Lo studente può richiedere l'assegnazione della tesi di laurea solo dopo aver maturato almeno 100 CFU.

Articolo 5

Deposito del titolo della tesi di laurea

1. Lo studente è tenuto a depositare, presso la Segreteria studenti, il titolo della tesi, anche tradotto in lingua inglese, almeno quattro mesi prima della data di inizio della sessione di laurea nella quale intenda discutere l'elaborato.

2. A tal fine lo studente compila un apposito modulo, rilasciato dalla stessa Segreteria, che deve essere controfirmato dal Relatore e deve riportare l'indicazione della scelta del tipo di tesi di laurea ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli studenti provenienti da altre sedi e risultati iscritti, in precedenza, al Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Parma, possono sostenere l'esame di laurea non prima che siano decorsi quattro mesi dalla formalizzazione della nuova iscrizione presso l'Università degli Studi di Parma. Il titolo della tesi di laurea eventualmente depositato prima del congedo dall'Università degli Studi di Parma non può essere ritenuto valido; pertanto, il titolo della tesi dovrà essere nuovamente depositato.

Articolo 6

Adempimenti per sostenere l'esame di laurea

1. Lo studente, purché non debba sostenere più di due esami di profitto, almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere in modalità informatica ove risulti attivato il relativo servizio:

- alla presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome del Relatore, con il pagamento dei necessari oneri;
- alla consegna del libretto universitario, a esami di profitto ultimati;
- alla consegna della ricevuta di iscrizione al servizio Alma Laurea.

2. Lo studente deve sostenere l'ultimo esame di profitto o di idoneità almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea e depositare, entro lo stesso termine, il libretto universitario presso la Segreteria studenti.

3. Lo studente è tenuto a depositare presso la Segreteria studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi in formato digitale corredata dall'autorizzazione alla discussione firmata dal Relatore. Una copia della tesi, in formato cartaceo, è consegnata al Relatore.
4. Lo studente è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare al Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.
5. Le due copie della tesi in formato cartaceo sono vidimate con timbro apposto dalla Segreteria studenti.

Articolo 7

Commissioni per gli esami di laurea

1. Le Commissioni per gli esami di laurea sono nominate dal Magnifico Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Le Commissioni per gli esami di laurea sono la Commissione Istruttoria e la Commissione di Proclamazione. Durante una sessione di laurea, possono esserci una o più Commissioni Istruttorie e un'unica Commissione di Proclamazione.
3. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, ciascun Professore, Ricercatore, Assistente del ruolo ad esaurimento, e ciascun Titolare di assegno di ricerca è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, in ragione di tre mezza giornate nella stessa settimana.
4. I Presidenti delle Commissioni degli esami di laurea sono nominati, di volta in volta, dal Direttore del Dipartimento, tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dai componenti le Commissioni per gli esami di laurea.
5. Le funzioni di Segretario delle Commissioni degli esami di laurea sono svolte dal Ricercatore o dall'Assistente del ruolo ad esaurimento meno anziano in ruolo, o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziano in servizio, facente parte della Commissione.

Articolo 8

Svolgimento dell'esame di laurea

1. La prova finale si articola nella fase istruttoria e nella fase di proclamazione.
2. La fase istruttoria consiste nella presentazione e discussione dell'elaborato finale da parte del laureando davanti alla Commissione Istruttoria. La Commissione Istruttoria, composta da un minimo di tre membri, effettua una valutazione complessiva dell'elaborato finale e dell'intero percorso formativo dello studente, redigendo un verbale analitico con proposta di votazione finale alla Commissione di Proclamazione.
3. La fase di proclamazione, successiva alla fase istruttoria, consiste nella convocazione di tutti i candidati in un'aula di rappresentanza davanti alla Commissione di Proclamazione. La Commissione di Proclamazione, composta da sette membri e tre membri supplenti, riunita in seduta plenaria, procede, sulla base dei verbali e delle proposte di votazione finale delle Commissioni Istruttorie, alla proclamazione dei candidati.

Articolo 9

Valutazione dell'esame di laurea

1. Nel formulare il punteggio dell'esame di laurea, ai sensi dell'articolo 3, la Commissione Istruttoria per gli esami di laurea provvede alla valutazione:
 - globale dei voti e delle lodi, ottenuti dal candidato negli esami di profitto curriculari;

- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- dell'elaborato finale sul quale verte la discussione del candidato di fronte alla Commissione Istruttoria;
- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria;

2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al comma 1, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi meritevoli di votazione tra i cinque e i sette punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

3. Nel caso di mancata condivisione della proposta di votazione del Relatore, il Presidente della Commissione Istruttoria per gli esami di laurea invita ciascun componente la Commissione ad esprimere il suo voto, da zero a dieci.

4. La Commissione Istruttoria per gli esami di laurea può deliberare, all'unanimità, la proposta di attribuzione della lode nei casi in cui: la carriera curriculare del candidato presenti il conseguimento di lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti e la discussione di fronte alla Commissione Istruttoria per gli esami di laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva del candidato, altresì con riferimento ai quesiti posti dai componenti la Commissione Istruttoria.

5. La Commissione Istruttoria trasmette alla Commissione di Proclamazione il verbale relativo alla valutazione dell'esame di laurea del candidato.

Articolo 10

Norma finale, entrata in vigore, pubblicità

1. Tutte le scadenze, previste nel presente Regolamento, sono inderogabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dall'a.a. 2013/2014.
3. Al presente Regolamento è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza.